

# I.M.U. ACCONTO ANNO 2020

## SCADENZA 16 GIUGNO 2020

A decorrere dall'anno 2020 è abolito il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La prima rata I.M.U. da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

I versamenti sono eseguiti utilizzando il modello F24.

Per le fattispecie impositive non assoggettate all'IMU nell'anno 2019, quali i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati merce, occorre applicare l'aliquota di base pari allo 0,1 per cento.

I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.

Per esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, si rende noto che i versamenti dell'IMU tramite il modello F24 sono effettuati utilizzando i codici tributo, già istituiti, di seguito elencati:

**“3916”** denominato: **“IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”**;

**“3918”** denominato: **“IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”**;

**“3925”** denominato **“IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”**;

Per la compilazione del modello F24 per il versamento dell'acconto I.M.U. anno 2020, rivolgersi ad un C.A.F. o ad un professionista, oppure utilizzare i calcolatori disponibili sul Web.

Riferimenti normativi:

*articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*  
*provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 214429 del 26 maggio 2020*  
*risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020*